
PIANO DI SOSTITUZIONE DEI TASSI NEI PRODOTTI INDICIZZATI

FIDITALIA S.p.A.

Via G. Silva, 34 - 20149 Milano

Tel. +39 02.4301.1 Fax +39 02.4301.24.00 - www.fiditalia.it

SOCIETÀ A SOCIO UNICO - CAPITALE SOCIALE EURO 130.000.000,00 I.V. - COD. FISCALE, P. IVA E REGISTRO IMPRESE MILANO N° 08437820155 - ISCRITTA ALL'ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (C.D. "ALBO UNICO") AL N° 37 E SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DI BANCA D'ITALIA CON SEDE IN VIA NAZIONALE, 91 00184 ROMA - SOCIETÀ ISCRITTA ALL'ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL'ART. 114-SEPTIES T.U.B. AL N° 10 - INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ.D N° ISCR. D000026922 - ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÈ GENERALE S.A.

Sommario

1. GLOSSARIO.....	3
2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO.....	3
3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	4
4. PIANO DI SOSTITUZIONE.....	5
5. COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA.....	7

1. GLOSSARIO

Amministratori di Benchmark / Indici di riferimento: fornitori di indici di riferimento che controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (e.g. *European Money Markets Institute - EMMI* per Euribor).

Benchmark / Indici di riferimento: un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno Strumento finanziario o per un Contratto finanziario, o il valore di uno Strumento finanziario.

Cessazione indice/i di riferimento: indicazione da parte dell'Amministratore della conclusione della pubblicazione di un indice di riferimento.

Clausole di riserva: clausola inclusa all'interno di un Contratto finanziario che consente di sostituire l'indice di riferimento principale in caso di variazione sostanziale o cessazione dello stesso.

Contratti finanziari: rientrano in tale categoria i contratti di credito ai consumatori, i contratti leasing ed i contratti di mutuo ipotecario.

Piani di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati: si riferisce al presente documento relativo alle azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento utilizzati.

Prodotti indicizzati: prodotti il cui valore finanziario (ad es. valore degli interessi) viene definito mediante l'utilizzo di un indice di riferimento (e.g. EURIBOR).

Utilizzatore di Benchmark / Indici di riferimento: enti vigilati tra i quali rientrano le Banche e gli altri Intermediari finanziari vigilati, tra cui Fidelity S.p.a..

2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

L' art. 118-*bis* del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – **T.U.B.**) disciplina le modalità attraverso cui le banche e gli intermediari finanziari devono attuare i piani di sostituzione nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito (rif. **Piani di Sostituzione**).

Le banche e gli intermediari finanziari sono chiamati ad adottare all'interno dei contratti indicizzati (rif. **Contratti finanziari**) le **Clausole di riserva** al fine di individuare – anche per rinvio ai **Piani di Sostituzione** – le modifiche all'indice di riferimento, o l'indice sostitutivo applicabile in ipotesi di variazione o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto.

Il presente documento rappresenta il Piano di Sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, ossia le azioni che Fidelity S.p.A. (“**Fidelity**”) intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento.

3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il nuovo art. **118-bis** del **T.U.B.** disciplina:

- 1) **le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela dei Piani di Sostituzione**, nonché l’aggiornamento degli stessi. In particolare:
 - a) le banche e gli intermediari finanziari devono pubblicare, anche per estratto, e mantenere aggiornati i Piani di Sostituzione sul proprio sito *internet*;
 - b) gli aggiornamenti dei Piani di Sostituzione devono essere portati a conoscenza della clientela tramite un’informativa relativa all’avvenuto aggiornamento – che rimandi alla versione aggiornata pubblicata sul sito *internet* – almeno una volta all’anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall’art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela;
- 2) **le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse**. Nello specifico, le clausole devono consentire di individuare – anche per rinvio ai Piani di Sostituzione – le modifiche all’indice di riferimento o l’indice sostitutivo per le ipotesi di variazione o cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto;
- 3) **l’obbligo di comunicazione al cliente entro 30 giorni dal verificarsi della variazione sostanziale o della cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto**. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate, incluso il tasso di interesse, in sede di liquidazione del rapporto;
- 4) **l’inefficacia delle modifiche e delle sostituzioni dell’indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell’articolo in esame**. In caso di inefficacia, troverà applicazione l’indice sostitutivo definito ai sensi del Regolamento *Benchmark*.

Le regole sopra citate si applicano ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB (operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento) in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.

In conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, **Fiditalia opera esclusivamente in qualità di Utilizzatore di indici di riferimento e, pertanto, è tenuta alla redazione e all'aggiornamento del Piano di Sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati.**

4. PIANO DI SOSTITUZIONE

Ai fini della presente sezione, i seguenti termini in lettere maiuscole avranno la seguente definizione.

Per "**Amministratore**" si intende una persona fisica o giuridica che ha il controllo sulla pubblicazione del *Benchmark*.

Per "**Benchmark Alternativo**" si intende, in ordine, il primo *Benchmark* del seguente elenco disponibile alla relativa Data di Efficacia dell'Evento Sostitutivo:

- a. "Forward Looking-€STR" - si intende il *forward interest rate* basato sull'indice €STR e pubblicato sui principali circuiti telematici il primo giorno lavorativo (nel mercato italiano) di ciascun mese. In mancanza di quotazione per le operazioni di deposito in euro per una durata di 3 mesi, l'indice sarà calcolato facendo riferimento al periodo intermedio tra le durate immediatamente superiori e inferiori e, in mancanza, per la durata più prossima al periodo di interessi.
- b. "Backward-looking €STR in advance" - si intende il tasso di interesse medio composto del tasso *overnight* di €STR, amministrato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sui principali circuiti telematici per la durata del periodo di interesse.
- c. "Tasso raccomandato dalla BCE" - si intende il tasso (comprensivo di eventuali spread o aggiustamenti) raccomandato come sostituto dell'€STR dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi amministratore successivo dell'€STR) e/o da un comitato ufficialmente approvato o convocato dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi amministratore successivo dell'€STR) allo scopo di raccomandare un sostituto dell'€STR (il quale tasso può essere prodotto dalla Banca Centrale Europea o da un altro amministratore) e come fornito dall'Amministratore di tale tasso o, se tale tasso non è fornito dall'Amministratore dello stesso (o da un Amministratore successivo), pubblicato da un distributore autorizzato.

Per "**Benchmark**" si intende l'EURIBOR o qualsiasi altro *Benchmark* successivo come definito dall'Articolo 3(1)(3) del BMR.

"**BMR**" indica il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo agli indici utilizzati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e il regolamento (UE) n. 596/2014.

Per "**Data di Cessazione**" si intende il primo degli eventi di seguito indicati con riferimento al *Benchmark*:

- Nel caso di un Evento di Cessazione: la data più recente tra (a) la data della dichiarazione pubblica o della pubblicazione delle informazioni cui si fa riferimento e (b) la data in cui l'amministratore del *benchmark* cessa definitivamente o a tempo indeterminato di fornire il *benchmark*; oppure
- Nel caso di un Evento di Pre-Cessazione: la data del comunicato pubblico o della pubblicazione delle informazioni cui si fa riferimento.

"**EURIBOR**" indica il tasso ufficiale a 3 (tre) mesi dell'Euro Interbank Offered Rate, pubblicato dalla Federazione Bancaria Europea alle 11:00 ora di Bruxelles al momento del calcolo delle operazioni di deposito in Euro.

Per "**Spread Adjustment**" si intende la mediana storica su un periodo di riferimento di cinque anni che calcola la differenza tra il *Benchmark* e il *Benchmark Alternativo* come calcolato da un *calculation agent* specificamente incaricato da Fidelity. Lo *Spread Adjustment* è incorporato come nuovo elemento del *Benchmark* applicabile, secondo le raccomandazioni delle autorità finanziarie internazionali e dagli organi di vigilanza, che ritengono necessario neutralizzare l'assenza della componente di rischio nel calcolo del nuovo indice, con l'obiettivo di garantire l'equivalenza economica e un risultato neutrale nel tasso finale applicabile.

Alla data di redazione del presente Piano di Sostituzione, l'indice di riferimento adottato da Fidelity per i propri contratti è l'EURIBOR.

Un evento di sostituzione dell'EURIBOR e/o di qualsiasi successivo *Benchmark* che possa sostituirlo in futuro (**Evento Sostitutivo**) si verifica se:

- (i) viene rilasciata una dichiarazione pubblica o vengono pubblicate informazioni dall'Amministratore di *Benchmark* o dall'Autorità di Vigilanza/Regolamentazione, che annunciano che l'Amministratore in questione ha cessato o cesserà di fornire definitivamente il *Benchmark*, a condizione che al momento di tale dichiarazione o pubblicazione non vi sia un successivo Amministratore che continui a fornire tale *Benchmark* (**Evento di Cessazione**);
- (ii) viene rilasciata una dichiarazione pubblica o vengono pubblicate informazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza/Regolamentazione di uno qualsiasi degli Amministratori rilevanti

che annunciano che il *Benchmark* non riflette più la realtà economica o di mercato sottostante o non è più rappresentativo (**Evento di Pre-Cessazione**).

Nel caso in cui si verifichi una modifica della metodologia, della formula o del sistema di calcolo dell'EURIBOR e/o di qualsiasi “Benchmark Sostitutivo” presente nei contratti indicizzati tale modifica dovrà intendersi riferita all'EURIBOR e/o a qualsiasi “Benchmark Sostitutivo” così come modificati.

In nessun caso quindi una modifica della metodologia, della formula o del sistema di calcolo dell'EURIBOR e/o di qualsiasi “Benchmark Sostitutivo” potrà essere considerata come un “Evento Sostitutivo”.

Se si verifica un Evento Sostitutivo rispetto al *Benchmark*, il *Benchmark* applicabile ai Contatti alla (o dopo la) Data di Efficacia dell'Evento Sostitutivo sarà il primo *Benchmark* Alternativo disponibile, a cui Fidelity applicherà lo *Spread Adjustment*.

5. COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, Fidelity provvederà a comunicare alla Clientela interessata da tale cambiamento:

- a) l'indice soggetto a cessazione/variazione;
- b) l'indice sostitutivo da applicare;
- c) le modalità di sostituzione dell'indice.

Con particolare riferimento ai Contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, in conformità all'art. 118-*bis*, comma 3, Fidelity comunicherà al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati.

La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

Come previsto dall'art. 118-*bis*, comma 1, del T.U.B., gli aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza della Clientela titolare dei Contratti almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di Trasparenza.

Ultimo aggiornamento: Novembre 2024